

A.S.S.A.P. - OO.PP. RIUNITE
EUGENIO CRISCIONE LUPIS,
CARMELO BOSCARINO E CARMELO MOLTISANTI
Via E. C. Lupis , 99 97100 RAGUSA
Tel. /fax 0932624612

Determinazione del Segretario Direttore

N. 3

DEL 16-01-2024

Oggetto: Presa d'atto delle dimissioni volontarie del dipendente Ragusa Lucia Maria

L'anno duemilaventiquattro il giorno sedici del mese di gennaio negli uffici amministrativi dell'A.S.S.A.P., il Segretario Direttore dell'Ente, Avv. Rosy Maria Iacono, in virtù delle prerogative conferitele dall'art. 20 dello Statuto

ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE

Premesso che in data 11/01/2024 sono pervenute al protocollo dell'Ente al n. 55, le dimissioni volontarie dal rapporto contrattuale di lavoro della dipendente Ragusa Lucia Maria, inquadrato nell'Area degli operatori, posizione economica B5, profilo professionale "Operatore socio assistenziale" di questo Ente dal 21-01-1999, a seguito di dichiarazione della propria disponibilità all'assunzione a tempo pieno ed indeterminato presso l'ASP 7 di Ragusa con decorrenza 16 gennaio 2024;

Visto l'art. 25, comma 10, del vigente CCNL Funzioni Locali 2019/2021 sottoscritto in data 16/11/2022, il quale riconosce al dipendente a tempo indeterminato, durante il periodo di prova, il diritto alla conservazione del posto, senza retribuzione, presso l'ente di provenienza per un arco temporale pari alla durata del periodo di prova formalmente prevista dalle disposizioni contrattuali applicate dall'amministrazione di destinazione, e il rientro del dipendente stesso, a domanda, nella categoria e profilo professionale di provenienza, in caso mancato superamento della prova o per recesso di una delle parti;

Richiamato l'art. 12 del C.C.N.L. 9/5/2006 il quale così prevede:

1. in tutti i casi in cui il presente contratto prevede la risoluzione del rapporto con preavviso o con corresponsione dell'indennità sostitutiva dello stesso, i relativi termini sono fissati come segue:
 - a) Due mesi per i dipendenti con anzianità di servizio fino a cinque anni;
 - b) Tre mesi per i dipendenti con anzianità di servizio fino a dieci anni;
 - c) Quattro mesi per i dipendenti con anzianità di servizio oltre dieci anni;
2. In caso di dimissioni del dipendente i termini di cui al comma 1 sono ridotti della metà.
3. I termini di preavviso decorrono dal primo o dal sedicesimo giorno di ciascun mese;
4. La parte che risolve il rapporto di lavoro senza l'osservanza dei termini di preavviso di cui ai commi 1 e 2 è tenuta a corrispondere all'altra parte un'indennità pari all'importo della retribuzione spettante per il periodo di mancato preavviso. L'amministrazione ha diritto di trattenere su quanto eventualmente dovuto al dipendente, un importo corrispondente alla retribuzione per il periodo di preavviso da questo non dato, senza pregiudizio per l'esercizio di altre azioni dirette al recupero del credito.
5. E' in facoltà della parte che riceve la comunicazione di risoluzione del rapporto di lavoro di risolvere il rapporto stesso sia all'inizio, sia durante il periodo di preavviso, con il consenso dell'altra parte. In tal caso non si applica il comma 4.

Constatato che il dipendente sopra indicato risolve il contratto di lavoro senza l'osservanza dei termini predetti;

Ricordato che, ai sensi del suddetto art. 12, comma 4, la parte che risolve il rapporto di lavoro senza l'osservanza dei termini predetti è tenuta a corrispondere all'altra parte un'indennità pari all'importo delle retribuzione spettante per il periodo di mancato preavviso e che l'Amministrazione ha diritto di trattenere su quanto eventualmente dovuto al dipendente un importo corrispondente alla retribuzione per il periodo di preavviso da questo non dato, senza pregiudizio per l'esercizio di altre azioni dirette al recupero del credito;

Richiamata integralmente la dichiarazione congiunta n. 2 allegata al CCNL del 5/10/2001 secondo la quale ".....gli enti possono valutare positivamente e con disponibilità, ove non ostino particolari esigenze di

servizio, la possibilità di rinunciare al preavviso, nell'ambito della flessibilità secondo quanto previsto dall'art. 39 del CCNL del 6/7/1995, come sostituito dall'art. 7 del CCNL del 13/5/1996, qualora il dipendente abbia presentato le proprie dimissioni per assumere servizio presso altro ente o amministrazione a seguito di concorso pubblico e la data di nuova assunzione non sia conciliabile con il vincolo temporale del preavviso”;

Visto il seguente orientamento ARAN RAL 1678 in merito al quesito: “La dichiarazione congiunta n. 2 del 5/10/2001, concernente la possibilità dell'Ente di rinunciare all'indennità in caso di mancato preavviso a seguito di dimissioni del dipendente per assumere presso altra amministrazione a seguito di concorso pubblico, può considerarsi applicabile a fattispecie intervenute dopo la stipulazione del CCNL del 9/5/2006, che ha definito una nuova disciplina dell'istituto del preavviso (art. 12) e che non contiene alcuna analoga dichiarazione congiunta in materia” che precisa quanto segue:

- a) la dichiarazione congiunta n. 2 allegata al CCNL del 5/10/2001 non incide in alcun modo direttamente sulla disciplina del preavviso (in senso limitativo ed impeditivo) né del resto avrebbe potuto farlo, non essendo tecnicamente una clausola del CCNL;
- b) la suddetta dichiarazione congiunta n. 2 si è limitata solo a suggerire agli enti uno dei casi (ma non solo) in cui è possibile valutare positivamente e con disponibilità, ove non ostino esigenze di servizio, la possibilità di rinunciare al preavviso;
- c) proprio perché essa rappresenta solo un mero auspicio delle parti negoziali ad un determinato comportamento del datore di lavoro pubblico, senza alcun profilo di precettività o vincolatività (ogni valutazione è rimessa sempre al singolo ente: “Le parti ritengono che gli enti possono valutare.....”) si ritiene che essa, essendo legata sostanzialmente alla disciplina del preavviso possa ritenersi ancora attuale, pure in presenza della nuova regolamentazione dell'istituto del preavviso, contenuta nell'art. 12 del CCNL del 9/5/2006. Infatti questa nulla ha innovato in ordine allo specifico punto della possibile rinuncia da parte del datore di lavoro al preavviso, cui la dichiarazione congiunta si collega, sia pure solo nei termini sopra descritti”;

Considerato che, la comunicazione di assunzione in servizio a seguito di pubblico concorso con decorrenza 16/01/2024, non ha consentito al dipendente di rispettare il vincolo temporale del preavviso richiamato all'art. 12 del C.C.N.L. 9/5/2006;

Ritenuto, per quanto sopra indicato, di prendere atto delle dimissioni e di rinunciare alla parte economica corrispondente al periodo di mancato preavviso;

Visto l'art. 2 comma 8 del vigente CCNL relativo al personale del Comparto Funzioni Locali Triennio 2019 – 2021 sottoscritto il 16/11/2022, il quale prevede che per quanto non previsto, continuano a trovare applicazione, in quanto compatibili con le previsioni del presente contratto o non disapplicate, le disposizioni dei precedenti CCNL;

Visto il D.lgs. 165/2001 e ss.mm.ii.;

Visti i contratti collettivi di lavoro del personale non dirigente del Comparto Regione ed Autonomie Locali;

Visto la L. 17/05/1890 n. 6972 e ss.mm.ii.;

Vista la L.R. 22/86;

Vista la L. 328/2000;

Vista la L.R. 19/2005, art. 21;

Visto lo Statuto dell'Ente.

DETERMINA

Di dare atto che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per cui si intende qui integralmente trascritta e ne costituisce motivazione;

Di prendere atto delle dimissioni volontarie con decorrenza 16 gennaio 2024 presentata dal dipendente Ragusa Lucia Maria;

Di rinunciare all'indennità sostitutiva del preavviso stabilendo che il rapporto di lavoro cessi i suoi effetti giuridici ed economici il giorno 15 gennaio 2024, ultimo giorno di servizio presso l'Ente;

Di dare che il presente provvedimento è immediatamente eseguibile;

